



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1355 DEL 12/09/2019

Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2019/2020 - PRELIEVO DEI CAPRIOLI E DEI MUFLONI MASCHI CON METODI TRADIZIONALI NEI COMPENSORI ALPINI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in provincia di Vicenza il prelievo degli ungulati poligastrici, effettuato in forma selettiva, ha raggiunto livelli di attuazione molto elevati e il numero dei cacciatori che si dedicano a questa forma di caccia è sempre più alto;

- in alcuni territori della zona faunistica delle Alpi della Provincia e, segnatamente, nelle Riserve di Arsiero, Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Marostica, Roana, Gallio, Foza ed Enego, accanto al prelievo selettivo, persiste la tradizione di cacciare i maschi di Capriolo e/o di Muflone anche con l'ausilio del cane segugio durante la stagione venatoria;

- l'art. 11 della Legge n. 157/1992 e l'art. 23 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, prevedono che vengano tenute presenti le consuetudini e le tradizioni venatorie locali;

Atteso che :

- il calendario venatorio della Regione Veneto, per la stagione 2019/2020, approvato con DGR n. 943 del 2 luglio 2019, al punto 4 dell'allegato "B", stabilisce che l'eventuale forma non selettiva (caccia tradizionale) di prelievo degli ungulati e l'eventuale utilizzo del cane segugio per tale caccia siano autorizzati dalle Province, sentito l'ISPRA;

- il Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi, approvato con D.C.P. n. 20/2006 e s.m.i., all'art. 21, comma 3, dà facoltà ai Compensori alpini di consentire la caccia agli ungulati durante la stagione venatoria, secondo le tradizioni e consuetudini locali;

Visto il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi, approvato con Determinazione dirigenziale n. 1026 dell' 11 luglio 2019, che al punto 9 prevede lo svolgimento della caccia ordinaria ai maschi di Capriolo e di Muflone;

Viste le richieste dei Comprensori alpini di essere autorizzati ad effettuare, durante la stagione venatoria 2019/2020, la caccia ai maschi di Capriolo e di Muflone anche con l'ausilio del cane segugio;

Dato atto che l'ISPRA, con nota in data 24 luglio 2019, n. 46014, (prot. Provincia n. 40377/2019) ha espresso “parere sfavorevole alla caccia degli Ungulati poligastrici in forma non selettiva (cosiddetta “caccia tradizionale”), con l'utilizzo del cane segugio”;

Considerato, peraltro, che il parere dell'ISPRA è comunque non vincolante (Ordinanza n. 436/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna);

Visto che vi sono motivazioni tecniche, confortate da dati riscontrati sul territorio, per sostenere che le modalità di caccia in parola sono accettabili, come ben evidenziato nell'Allegato che costituisce parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

Considerato che in tale Allegato viene sottolineato come in ogni caso siano rispettati il dato numerico e la divisione per sesso dei piani di prelievo delle specie in questione, approvati con DD. n. 1291 del 03.09.2019, n. 1305 del 05.09.2019 e n. 1351 del 11.09.2019 e come la caccia effettuata con l'ausilio del cane da seguita non vada ad inficiare le finalità complessive di conservazione della fauna, perseguite dalla vigente normativa (art. 1, Legge n. 157/1992);

Atteso che nel medesimo Allegato sono contenute le puntuali risposte tecniche al parere negativo espresso dall'ISPRA;

Ribadito l'intendimento di questa Amministrazione di salvaguardare e consentire tutte le forme di caccia che assumano la connotazione di consuetudini e tradizioni locali e che non siano vietate dalla legge, ivi compresa la caccia tradizionale ai maschi di Capriolo e di Muflone, in coerenza con gli indirizzi di pianificazione faunistico-venatoria (cap. 3.11), adottati con Delibera della Giunta Provinciale n. 173 del 22.08.2013;

Considerato che, nelle “Linee guida per la gestione degli Ungulati poligastrici”, pubblicate dall'I.S.P.R.A. nel settembre del 2013 (scheda 4.1, pag.108), pur riconoscendo l'inadeguatezza del sistema del prelievo con il cane segugio, è così riportato: “.....*Che gli Ungulati possano essere cacciati con i cani (mute, coppie, singolo), è ben noto ed esistono esperienze in tal senso sia in Italia (alcune province nord-orientali), sia all'estero (Francia, Svizzera, Belgio, Paesi Scandinavi)....(omissis).... La scelta delle amministrazioni pubbliche delegate alla stesura di leggi e regolamenti venatori riguarda solo il grado di accettabilità di questa pratica.*”;

Rilevato, da quanto sopra, che lo stesso Istituto riconosce l'esistenza di questa tecnica di caccia e lascia alle amministrazioni pubbliche la scelta di accettare o meno tale forma di prelievo;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione al disposto del punto 9) del calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza – stagione venatoria 2019/2020, autorizzando la caccia anche con l'ausilio del cane segugio ai maschi di Capriolo e di Muflone nelle Riserve alpine nelle quali viene ancora praticata tale forma di caccia, con le modalità e nei periodi indicati al punto 9), ma, comunque, non oltre la chiusura del piano di prelievo dei maschi di tali specie di ungulati;

Precisato che, riguardo alla forma di caccia tradizionale, saranno applicate le disposizioni del Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi, approvato con DCP n. 20/2006 e s.m.i.;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DETERMINA

1. di dare attuazione, per quanto in premessa e in considerazione delle motivazioni tecniche contenute nell'Allegato che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, al disposto del punto 9) del *calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza – stagione venatoria 2019/2020*, approvato con determina dirigenziale n. 1026 dell' 11 luglio 2019;
2. di autorizzare, pertanto, nella imminente stagione venatoria e nel rispetto del piano di prelievo già stabilito con le DD. n. 1291 del 03.09.2019, n. 1305 del 05.09.2019 e n. 1351 del 11.09.2019, la caccia tradizionale anche con l'ausilio del cane segugio ai maschi di Capriolo e di Muflone, nelle Riserve alpine nelle quali tale forma di caccia viene ancora praticata;
3. di consentire la suddetta caccia in forma tradizionale soltanto entro il periodo indicato al punto 9) del calendario venatorio per la Zona Alpi e, comunque, non oltre la chiusura del piano di prelievo dei maschi delle suddette specie di ungulati;
4. di applicare, anche riguardo alla modalità di caccia di cui al punto 1) del presente dispositivo, le norme del Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi, approvato con D.C.P. n. 20/2006 e s.m.i.;
5. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 12/09/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott. Adriano Arzenton



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1355 DEL 12/09/2019

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 1535 / 2019

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2019/2020 - PRELIEVO DEI CAPRIOLI MASCHI E DEI MUFLONI MASCHI CON METODI TRADIZIONALI NEI COMPENSORI ALPINI.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 16/09/2019

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Allegato

OGGETTO: Stagione venatoria 2019/2020 – **OSSERVAZIONI** al parere dell'I.S.P.R.A. in merito all'eventuale prelievo di maschi di Capriolo e di Muflone con metodi tradizionali nei Comprensori alpini.

Con riferimento all'argomento in oggetto e al fatto che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), interpellato da questo Settore in ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di Calendario venatorio per la stagione 2019/2020 (DGR n. 943 del 2 luglio 2019), ha espresso, con nota del 24 luglio 2019, n. 46014 (prot. Provincia n. 40377/2019), parere non favorevole all'ipotesi di consentire, nella zona faunistica delle Alpi, secondo le tradizioni venatorie locali, la caccia tradizionale ai maschi di Capriolo e di Muflone con l'ausilio del cane segugio, si formulano le seguenti osservazioni.

Va premesso che l'ISPRA si è così pronunciato: *“Infatti, non si reputa condivisibile, anche in relazione alle finalità complessive di conservazione della fauna contenute nelle vigenti norme di settore (art. 1, legge 157/92), la scelta di permettere e sostenere l'esercizio della caccia al Capriolo con l'ausilio dei segugi (caccia tradizionale). Tale forma di caccia non è in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per una corretta realizzazione dei piani di prelievo basati su criteri di selettività, in termini di classi di sesso e di età, dei capi da prelevare, né di fornire sufficienti garanzie per quanto concerne la minimizzazione della quota di animali feriti e non recuperati.*

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si esprime parere sfavorevole all'uso del segugio per il prelievo di Cervidi e Bovidi.”.

In modo molto sintetico, l'ISPRA spiega per quale motivo la caccia al Capriolo ed al Muflone non debba essere esercitata con l'ausilio del cane, indicando le finalità da perseguire:

- *“assicurare la selettività del prelievo in termini di classi di sesso e di età”;*
- *“minimizzare la quota di animali feriti e non recuperati”.*

A tale riguardo si precisa quanto segue:

1. “Assicurare la selettività del prelievo in termini di classi di sesso e di età”.

I piani di prelievo, in provincia di Vicenza, vengono realizzati in modo corretto e selettivo, tenendo conto del sesso e delle classi d'età. Ciò è possibile, perché la maggior parte dei prelievi viene effettuata con i criteri della caccia di selezione, mentre, solo in poche zone, parte del prelievo dei soli maschi di Capriolo e di Muflone viene effettuata in caccia tradizionale con l'ausilio del cane segugio.

Che la caccia in selezione dei maschi di Capriolo e di Muflone sia preponderante, come numero di animali prelevati, rispetto alla caccia ordinaria effettuata anche con l'ausilio del cane segugio, lo dimostra la tabella sottostante:

ANNO	CAPRIOLO MASCHIO		MUFLONE MASCHIO	
	SELEZIONE	CACCIA TRADIZIONALE ANCHE CON L'USO DEL CANE SEGUGIO	SELEZIONE	CACCIA TRADIZIONALE ANCHE CON L'USO DEL CANE SEGUGIO
2010	82	142	75	33
2011	103	147	88	29
2012	307	47	102	11
2013	292	38	114	2
2014	227	24	154	2
2015	301	22	175	2
2016	211	36	347	5
2017	217	29	153	4
2018	155	18	96	2

Dalla tabella si evince che il prelievo in caccia tradizionale, con l'ausilio del cane segugio, specialmente negli ultimi anni, è in progressiva e rapida diminuzione e, dunque, le modalità di prelievo stanno andando nella direzione indicata dalle *Linee guida per la gestione degli Ungulati poligastrici* dettate dall'ISPRA e ribadite dai pareri espressi dallo stesso Istituto nei vari anni; questo, grazie anche all'attività di formazione faunistico-venatoria messa in atto dall'Amministrazione Provinciale.

Nella lettura della tabella, relativamente al numero dei capi di Muflone prelevati nel 2018, va segnalato che le zone di presenza della specie corrispondono alle zone di presenza del Lupo che ha notevolmente condizionato la caccia a questo Ungulato.

Va, anche, sottolineato che la caccia tradizionale con il cane segugio, non comporta assolutamente un'integrazione o il superamento del piano di prelievo approvato con DD. n. 1291 del 03.09.2019, n. 1305 del 05.09.2019 e n. 1351 del 11.09.2019, ma si realizza nel rispetto dei dati numerici di abbattimento previsti dal piano stesso. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento provinciale per la Zona Alpi (DCP n. 20/2006 e s.m.i.) il mancato rispetto del piano di prelievo, ancorché realizzato con metodi tradizionali, comporta l'applicazione di sanzioni e di penalità.

In ogni caso, le modalità con cui viene effettuato il prelievo di tali Ungulati sono secondarie e ininfluenti rispetto all'obiettivo, che consiste nel realizzare il piano, rispettando i valori quantitativi e qualitativi precedentemente stabiliti e distinti per classi di sesso ed età, come da DD. n. 1291 del 03.09.2019, n. 1305 del 05.09.2019 e n. 1351 del 11.09.2019.

2. ***“Minimizzare la quota di animali feriti e non recuperati”***.

Prendendo in esame questa seconda motivazione portata dall'Istituto, ossia l'insufficiente garanzia che la caccia ordinaria fornirebbe, si deve precisare che, ogniqualvolta si verifichi un caso di ferimento, viene effettuato il recupero dell'animale, avvalendosi di un cane da traccia abilitato ed iscritto all'apposito Albo provinciale. Questo avviene sia nel caso del prelievo selettivo, sia nel caso della caccia ordinaria.

Tuttavia il numero di animali feriti durante il prelievo selettivo, secondo la legge della probabilità, è senz'altro superiore al numero di quelli feriti in caccia ordinaria, visti i numeri dei prelievi secondo le due diverse metodologie. Ciò dimostra che la caccia ordinaria, anche con l'ausilio del cane segugio, visto l'esiguo numero di capi abbattuti, è nel suo complesso, meno impattante della caccia selettiva, sotto il profilo del possibile ferimento di animali.

Per quanto concerne il tipo di arma da utilizzarsi, l'ISPRA ritiene che ***“... il prelievo venatorio a carico degli Ungulati debba essere effettuato (...) mediante l'utilizzo di armi a canna rigata e ottiche adeguate”***. Effettivamente il fucile a canna rigata con ottica di mira è l'arma più idonea per il prelievo selettivo, in quanto esso ha una potenza tale da poter colpire un bersaglio con estrema precisione anche a grande distanza (indicativamente, 200-300 metri). Proprio per questo motivo, le *Direttive provinciali per il prelievo in selezione*, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 318 del 29.07.2008 e s.m.i., prescrivono che “Nei prelievi in selezione è consentito esclusivamente l'uso di fucile a canna rigata con ottica di mira”.

Sulle brevi distanze (20-30 metri), invece, è sicuramente più adatto il fucile ad anima liscia, privo di ottiche, dato che la caccia con l'ausilio del cane richiede un'elevata velocità di esecuzione dello sparo; inoltre, il fucile ad anima liscia è indicato, per ragioni di sicurezza, qualora il tiro debba essere circoscritto ad un ambiente ristretto.

La caccia di selezione e la caccia tradizionale con l'ausilio del cane segugio al maschio di Capriolo e di Muflone sono coesistite negli anni sul territorio provinciale senza che questo portasse gravi conseguenze negative per la sopravvivenza e il benessere della specie.

Tenuto conto degli andamenti ciclici del Capriolo e dell'attuale calo che si manifesta su tutto l'arco alpino, unitamente alla presenza del Lupo nelle zone di residenza del Muflone, la consistenza delle due popolazioni risulta essere stabile.

Nell'interpretazione dei dati della tabella che segue, va tenuto presente che i monitoraggi della specie vengono effettuati da punti fissi, oppure da transetti, fissi nel tempo, e che le rilevazioni vengono effettuate due volte, sullo stesso posto e nello stesso periodo degli anni precedenti. Tali postazioni non coprono tutto il territorio in cui sono presenti le specie in oggetto; pertanto, il

risultato che si ottiene è una “consistenza minima accertata”, sicuramente inferiore alla reale consistenza presente sul territorio.

CAPRIOLO

ANNO	TOTALE (maschi e femmine)
2013	2183
2014	1866
2015	1917
2016	1927
2017	1904
2018	1940
2019	2315

MUFLONE

ANNO	TOTALE (maschi e femmine)
2013	1199
2014	1259
2015	2007
2016	1501
2017	1374
2018	1475
2019	1314

Questi dati dimostrano che la caccia ordinaria, effettuata anche con l'ausilio del cane da seguita, non va ad inficiare le finalità complessive di conservazione della fauna, perseguite dalla vigente normativa (art. 1, Legge 157/92).

Si consideri, inoltre, che le *Linee guida per la gestione degli Ungulati poligastrici*, pubblicate dall'I.S.P.R.A. nel settembre del 2013 (scheda 4.1, pag.108), pur riconoscendo l'inadeguatezza del sistema del prelievo con il cane segugio, così affermano “.....*Che gli Ungulati possano essere cacciati con i cani (mute, coppie, singolo) è ben noto ed esistono esperienze in tal senso sia in Italia (alcune province nord-orientali), sia all'estero (Francia, Svizzera, Belgio, Paesi Scandinavi)....(omissis)....*”

La scelta delle amministrazioni pubbliche delegate alla stesura di leggi e regolamenti venatori riguarda solo il grado di accettabilità di questa pratica.”

Questo, unitamente a quanto contenuto nel parere espresso dall'ISPRA, in precedenza riportato, ha il significato di riconoscere come, anche se tecnicamente non valida, negli usi e nelle consuetudini di alcune zone sia presente la forma di caccia al maschio di Capriolo e di Muflone anche con l'ausilio del cane segugio, ma viene lasciata alle Amministrazioni delegate la possibilità di valutare l'opportunità di accettare o meno questa forma di caccia.

Per i motivi sopra esposti si considera opportuno lasciare che il numero dei praticanti di tale forma di caccia diminuisca spontaneamente, così da attenuare un motivo di attrito nel mondo venatorio, causa molto spesso di pesanti contenziosi e di un esponenziale incremento dei prelievi illegali.

Visti i limitati prelievi, si ritiene pertanto accettabile, anche per questa stagione venatoria, nella zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza, il prelievo dei maschi di Capriolo e di Muflone in caccia ordinaria anche con l'ausilio del cane segugio, laddove persista questa tradizione.

Per il prelievo in forma tradizionale dei maschi di Capriolo e di Muflone nei Comprensori alpini, il periodo utile dovrà estendersi, come negli anni scorsi, sino alla chiusura del piano di prelievo dei maschi di tali specie di Ungulati e, comunque, quest'anno, non oltre il 15 novembre 2019. Ciò, in armonia con quanto previsto dall'art. 18 della L. 157/92, quale arco temporale consentito, ma anche per motivi tecnici, dovuti al verificarsi della caduta dei palchi dei caprioli, durante il mese di novembre. Dopo tale fenomeno fisiologico, infatti, diventa più difficile distinguere i maschi dalle femmine, in quanto necessiterebbe un'attenta e prolungata osservazione degli animali.

Per tale motivo, anche negli anni scorsi, nella stesura del Calendario Integrativo della Zona Alpi, al punto 9) è stato previsto che *“ E' sempre vietato, anche in selezione, l'abbattimento di caprioli maschi senza trofeo....”*

Riguardo alle modalità di svolgimento della forma tradizionale di caccia, sono da applicarsi le disposizioni del Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi (approvato con DCP n. 20/2006 e s.m.i.).

Responsabile del procedimento: dott Adriano Arzenton